

REGOLAMENTO (UE) N. 110/2011 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2011

recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 458/2007 ha definito un quadro metodologico da utilizzare per la compilazione di statistiche comparabili ad uso dell'Unione europea e ha fissato le scadenze per la trasmissione e la diffusione delle statistiche compilate conformemente al sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale («ESSPROS»).
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 458/2007, devono essere adottate misure di attuazione relative ai formati per la trasmissione dei dati, ai risultati da trasmettere e ai criteri per la misura della qualità per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale.

(3) Il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale deve essere ottenuto utilizzando l'approccio ristretto per avere la stessa popolazione dei beneficiari di prestazioni lorde di protezione sociale i cui dati sono raccolti nel sistema centrale ESSPROS.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I formati per la trasmissione dei dati e i risultati da trasmettere per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell'allegato I.

2. I criteri per la misura della qualità dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3.

